

## **Visita veterinaria, con attestazione sanitaria, per i suini da trasportare fuori comune: valutazione e commenti**

*A cura dell'area di Sanità Pubblica Veterinaria A.S.S. n. 2 "Isontina"*

(Gruppo di Valutazione: *Paolo Demarin* - Veterinario ufficiale A.S.S. n. 2 "Isontina"; *Francesco Lovaria* - Direttore Area di Sanità Pubblica Veterinaria A.S.S. n. 2 "Isontina"; *Marco Tomba* - Responsabile del Distretto Veterinario "Isontino")

Il Regolamento di Polizia Veterinaria (R.P.V.), approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, stabilisce, all'art. 1, l'elenco delle malattie a carattere infettivo e diffusivo degli animali cui si devono applicare le disposizioni del regolamento stesso, in primis la denuncia obbligatoria. Le principali malattie dei suini ivi elencate sono le seguenti: afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, malattia di Aujeszky, malattia vescicolare, morbo di Teschen, tubercolosi, brucellosi, leptospirosi e mal rossino.

L'art. 31 del R.P.V. stabilisce che lo speditore degli animali delle specie equina, bovina, bufalina, ovina, caprina, suina e degli animali da cortile compili una dichiarazione di provenienza degli animali, conforme al modello 4, come modificato dall'art. 10 del D.P.R. 317/96, contenente l'indicazione esatta della località di provenienza e di destinazione degli animali, nonché l'assicurazione che essi non sono sottoposti al divieto di spostamento in applicazione di misure di polizia veterinaria.

Sempre lo stesso R.P.V., all'art. 32, prevede che, qualora si verificano malattie infettive ad andamento epizootico, l'Autorità sanitaria competente può disporre che la dichiarazione di provenienza degli animali sia integrata da un'attestazione sanitaria veterinaria relativa alla visita favorevole degli animali prima del carico.

Oltre alle disposizioni sopra citate, lo spostamento dei suini è subordinato, ai sensi dell'ordinanza ministeriale 27.4.1983 "Norme sanitarie per lo spostamento dei suidi", all'esecuzione di una visita veterinaria.

Tale ordinanza, emanata per controllare la diffusione dei focolai di malattie infettivo-diffusive negli allevamenti suini sul territorio nazionale, prevede all'art. 1 che i suidi da trasportare fuori comune, a qualunque titolo, a mezzo ferrovia, autoveicoli, navi ed aeromobili, devono essere sottoposti a visita veterinaria prima del carico e, all'art. 2, che il veterinario della competente unità sanitaria locale incaricato della visita di cui al presente articolo, debba, a conferma dell'esito favorevole della stessa, compilare l'attestazione sanitaria in calce al modello 4.

Gli articoli 4 e 5 della citata Ordinanza stabiliscono, infine, che l'obbligo della visita veterinaria e dell'attestazione sanitaria di cui sopra è esteso anche ai suidi che vengono spostati nel territorio dello stesso comune per essere condotti a mercati, fiere ed esposizioni, fatta eccezione per quelli diretti al mercato bestiame attiguo al macello pubblico e che sono fatte salve le norme più restrittive stabilite in materia di spostamento di suidi, nelle ordinanze di zona infetta e di zona di protezione emanate dalle competenti autorità periferiche in caso di insorgenza di focolai di malattie contagiose dei suidi.

In conclusione, mentre per qualsiasi spostamento di suidi fuori comune, la visita veterinaria con attestazione sanitaria è obbligatoria prima del trasporto, per le altre specie animali, come ad esempio bovini, equini, ovi-caprini e pollame, detto adempimento non è obbligatorio, e lo diventa solo quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 32 del R.P.V., ovvero si verificano sul territorio la presenza di malattie infettive a carattere epizootico.

Ulteriori disposizioni sono successivamente intervenute nel disciplinare la materia. L'art. 10, comma 1, del D.P.R. 30.4.1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102 /CEE relativa all'identificazione ed alla registrazione degli animali", unifica il modello di cui all'art. 31 del R.P.V. con quelli relativi:

alle attestazioni sanitarie previste da specifici piani di profilassi ufficiali;

alla dichiarazione relativa agli eventuali trattamenti medicamentosi eseguiti sugli animali oggetto della spedizione per il macello.

L'art. 3, comma 10, del D.P.R. 317/1996 dispone che la copia della dichiarazione di provenienza degli animali sia conservata presso l'azienda, e tenuta a disposizione dell'autorità competente che ne faccia richiesta, per un periodo di cinque anni.

A partire dal 1994 sono entrate progressivamente in vigore nell'ordinamento nazionale e dell'Unione Europea le disposizioni innovative per la prevenzione ed il controllo sanitario delle malattie dei suini mediante piani di sorveglianza attiva nei confronti delle principali malattie tuttora presenti sul territorio comunitario: peste suina classica, malattia vescicolare da enterovirus, malattia di Aujeszky. In particolare:

L'Ordinanza del Ministero della Sanità dd. 2 dicembre 1994 ha introdotto il "Piano per l'eradicazione e la sorveglianza in allevamenti suini nei confronti della malattia vescicolare da enterovirus sul territorio nazionale", finalizzato all'eradicazione della malattia ed al conferimento obbligatorio, alle aziende suinicole nazionali da riproduzione e da ingrasso, dello status di "allevamento accreditato" nei confronti della malattia vescicolare (M.V.S.).

L'Ordinanza del 1994 prevede l'accreditamento di una provincia quando il 99% delle aziende in essa presenti sono accreditate e l'accreditamento di una regione quando tutte le sue province sono accreditate. Nelle regioni accreditate non possono essere introdotti suini provenienti da aziende non accreditate.

L'Ordinanza del Ministero della Sanità 5 agosto 1999 prevede l'obiettivo di mantenere (o di conseguire) lo stato di accreditamento delle regioni nei confronti della M.V.S. e l'attuazione di un Piano di sorveglianza attiva nei confronti della P.S.C., attuato mediante il controllo sierologico di tutte le aziende suinicole da riproduzione e da ingrasso presenti nelle regioni accreditate ed aventi rispettivamente un numero di capi da riproduzione o da ingrasso pari o superiore a tre.

L'Ordinanza Ministeriale 26 luglio 2001 stabilisce le verifiche da effettuarsi nelle aziende delle regioni accreditate e non accreditate, disponendo, in particolare, che il veterinario ufficiale, prima del campionamento, deve controllare il registro aziendale, di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. 30.4.1996, n. 317, per accertare che vi siano annotate dall'allevatore almeno le seguenti informazioni:

il numero degli animali presenti nell'azienda con l'indicazione del relativo marchio di identificazione e della categoria;

tutte le nascite, tutti i decessi e tutti i movimenti con menzione della loro origine e destinazione e della data dell'evento, indicando in ogni caso il marchio di identificazione.

Questo controllo consente di verificare le movimentazioni in entrata ed in uscita dall'allevamento ed accertare la corrispondenza dei capi riportati con la reale consistenza aziendale.

In caso di non corretta tenuta del registro la qualifica di allevamento accreditato viene sospesa e conseguentemente i suini non possono essere movimentati fino alla completa regolarizzazione dello stesso da parte dell'allevatore.

L'articolo 10 dell'O.M. 7.2001, a garanzia dell'efficacia del sistema di accreditamento, prevede che l'Autorità veterinaria disponga il sequestro dell'azienda e la revoca della qualifica di allevamento accreditato, nel caso in cui vengano suini di provenienza non nota vengano individuati al suo interno, in attesa dell'esito favorevole dei successivi accertamenti di laboratorio, mediante prelievo di campioni di sangue.

Ai fini dell'epidemiologia-sorveglianza attiva, è importante rilevare come il monitoraggio per la P.S.C. e la malattia di Aujeszky venga assicurato con specifici test sierologici eseguiti sugli stessi campioni di sangue prelevati in concomitanza al piano di eradicazione della M.V.S.

E' opportuno anche richiamare che l'introduzione di suini da Paesi dell'Unione Europea o da Paesi Terzi è subordinata all'osservanza di norme comunitarie e nazionali che stabiliscono i requisiti sanitari di origine e le modalità di effettuazione dei controlli veterinari prima della spedizione e nei posti d'ispezione frontaliera, garantendo in questo modo il controllo dei rischi sanitari.

Vale la pena di riportare, al di là del contesto legislativo in senso stretto, la classificazione che l'Ufficio Internazionale delle Epizootie (U.I.E.) opera relativamente alle malattie trasmissibili degli animali, le quali vengono distinte in due elenchi, lista "A" e "B".

Nella lista "A" vengono inserite le malattie trasmissibili che hanno il potenziale di diffondere in maniera molto rapida e rilevante, indipendentemente dai confini nazionali, e che comportano gravi conseguenze di natura socio-economica o di sanità pubblica e che sono di grande nocimento per il commercio internazionale degli animali e dei loro prodotti. Per la specie suina ne fanno parte l'afte epizootica, la P.S.C., la P.S.A. e la M.V.S.

Nella lista "B" invece sono inserite le malattie trasmissibili che sono considerate avere importanza socio-economica e/o di sanità pubblica all'interno dei singoli Stati e che sono limitanti per il commercio internazionale degli animali e loro prodotti. Per la specie suina ne fanno parte la malattia di Aujeszky, la leptospirosi, la trichinellosi, la rinite atrofica, l'encefalomielite da enterovirus (morbo di Teschen), la brucellosi, la cisticercosi, la Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome ( P.R.R.S) e la gastroenterite trasmissibile (T.G.E.).

In questa sede è d'obbligo ricordare che l'afte epizootica, malattia al primo posto della Lista A dell'UIE, colpisce tutti gli animali ad unghia fessa, quindi anche i bovini per i quali non è prevista alcuna visita veterinaria sistematica per la movimentazione, pur essendo considerati, sotto il profilo clinico, i principali rivelatori della malattia.

### **Procedura operativa**

Dal punto di vista operativo, la visita dei suini prima del carico, con relativa attestazione sanitaria in calce alla dichiarazione di provenienza degli animali - modello 4, viene eseguita dal veterinario ufficiale, su richiesta dell'allevatore speditore, mediante sopralluogo nell'allevamento di provenienza.

Per la rintracciabilità delle movimentazioni, ai fini della sorveglianza sulle medesime, la copia del modello 4 deve essere inviata/consegnata dall'allevatore di destinazione al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio.

## Dati sulle movimentazioni dei suini in partenza dalla provincia di Gorizia

Nelle tabelle 1 e 2 vengono aggregati i dati sensibili sotto il profilo epidemiologico delle movimentazioni dei suini nel periodo 01.01.2002 - 31.12.2002, in partenza da allevamenti ubicati nella provincia di Gorizia, ricavati dalle dichiarazioni di provenienza - modelli 4 agli atti del servizio veterinario.

*Tabella n. 1: movimentazioni dei suini*

Causale delle spedizioni	Numero spedizioni	% sul totale delle spedizioni
macellazione a domicilio in provincia di Gorizia	132	10,07
allevamento per autoconsumo in provincia di Gorizia	309	23,57
aziende suinicole in provincia di Gorizia	41	3,13
Impianti di macellazione in provincia di Gorizia	0	0
macellazione a domicilio nelle altre province della regione F.V.G.	28	2,13
allevamento per autoconsumo nelle altre province della regione F.V.G.	258	19,67
aziende suinicole nelle altre province della regione F.V.G.	41	3,13
impianti di macellazione nelle altre province della regione F.V.G.	447	34,10
macellazione a domicilio fuori regione F.V.G.	0	0
allevamento per autoconsumo fuori regione F.V.G.	0	0
aziende suinicole fuori regione F.V.G.	0	0
impianti di macellazione fuori regione F.V.G.	55	4,20

TOTALE	1311	100%
--------	------	------

*Tabella n. 2: destinazione dei suini*

Ambito territoriale di destinazione	Numero spedizioni per ambito territoriale	% spedizioni per ambito territoriale	
provincia di Gorizia	482	36,77	95,80
altre province della regione F.V.G.	774	59,03	
altre regioni	55	4,20	4,20
<b>TOTALI</b>	<b>1311</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Come si può desumere dai dati riportati nella tabella 2, nel periodo considerato le spedizioni hanno interessato movimentazioni di suini:

per il 36,77 %, all'interno della provincia di Gorizia;  
per il 95,80 %, all'interno della regione Friuli Venezia Giulia;  
solo per il 4,20 %, verso altre regioni.

Sotto il profilo epidemiologico è bene sottolineare come il territorio della regione F.V.G. risulti, al momento attuale, indenne da focolai delle malattie infettive della specie suina elencate nella lista A dell'U.I.E.

### **Dati di attività dei Servizi Veterinari**

Nella tabella n. 3 vengono aggregati i dati (1) relativi alle visite veterinarie, con attestazione sanitaria, effettuate dai servizi veterinari delle Aziende Sanitarie della regione Friuli Venezia Giulia nel triennio 2000-2002.

*Tabella n. 3: attività dei servizi veterinari*

AZIENDA SANITARIA	ANNO 2000		ANNO 2001		ANNO 2002	
	visite con esito favorevole	visite con esito non favorevole	visite con esito favorevole	visite con esito non favorevole	visite con esito favorevole	visite con esito non favorevole
A.S.S. N. 1	355	0	355	0	355	0
A.S.S. N. 2	1.231	0	1.201	0	1.311	0
A.S.S. N. 3	43	0	46	0	27	0
A.S.S. N. 4	5.170	0	5.838	0	4.510	0
A.S.S. N. 5	700	0	1.000	0	800	0
A.S.S. N. 6	4.763	0	5.003	0	5.045	0
TOTALE	12.262	0	13.443	0	12.048	0

*(1) i dati sono stati forniti dalle Direzioni dalle UU.OO. di Sanità Animale dei servizi veterinari.*

E' bene sottolineare come l'esito costantemente favorevole della visita veterinaria dei suini evidenzia che gli accertamenti sanitari di routine sono di palese inefficacia in termini di prevenzione delle malattie animali di origine infettiva e rappresentano quindi uno spreco di risorse economiche e professionali, non giustificato nell'attuale contesto epidemiologico assolutamente normale, quale l'attuale.

### **Valutazione economica**

Nelle tabelle n. 4, 5 e 6 viene rispettivamente calcolato il carico di lavoro, il costo delle risorse professionali e il conto economico della procedura sanitaria.

Tabella n. 4: carico di lavoro

AZIENDA SANITARIA	ANNO 2000			ANNO 2001			ANNO 2002		
	NUMERO VISITE	TEMPORIZZAZIONE PER VISITA (a)	CARICO DI LAVORO (b)	NUMERO VISITE	TEMPORIZZAZIONE PER VISITA (a)	CARICO DI LAVORO (b)	NUMERO VISITE	TEMPORIZZAZIONE PER VISITA (a)	CARICO DI LAVORO (b)
A.S.S. N. 1	355	30	177	355	30	177	355	30	177
A.S.S. N. 2	1.231	30	615	1.201	30	600	1.311	30	655
A.S.S. N. 3	43	30	22	46	30	23	27	30	14
A.S.S. N. 4	5.170	30	2.585	5.838	30	2.919	4.510	30	2.255
A.S.S. N. 5	700	30	350	1.000	30	500	800	30	400
A.S.S. N. 6	4.763	30	2.381	5.003	30	2.501	5.045	30	2.522
TOTALE	12.262	0	6.130	13.443	0	6.720	12.048	0	6.023

(a) dato espresso in minuti, che include anche il tempo medio per il trasferimento del veterinario sul territorio;

(b) dato espresso in ore, ottenuto dal numero delle visite x la temporizzazione media

L'evidenza del carico di lavoro complessivo, per ciascuna delle annualità considerate, dimostra come la procedura della visita veterinaria per i suini da trasportare fuori comune richieda oltre a tre unità di personale veterinario a tempo pieno.

Tabella n. 5: costo risorse professionali

AZIEN DA SANIT ARIA	ANNO 2000	ANNO 2001	ANNO 2002
------------------------------	-----------	-----------	-----------

	CARICO DI LAVORO	COSTO ORARIO (c)	COSTO SERVIZIO (d)	CARICO DI LAVORO	COSTO ORARIO (c)	COSTO SERVIZIO (d)	CARICO DI LAVORO	COSTO ORARIO (c)	COSTO SERVIZIO (d)
A.S.S. N. 1	177	46,54	8.237,58	177	46,54	8.237,58	177	46,54	8.237,58
A.S.S. N. 2	615	46,54	28.622,10	600	46,54	27.924,00	655	46,54	30.483,70
A.S.S. N. 3	22	46,54	1.023,88	23	46,54	1.070,42	14	46,54	651,56
A.S.S. N. 4	2.585	46,54	120.305,90	2.919	46,54	135.850,26	2.255	46,54	104.947,70
A.S.S. N. 5	350	46,54	16.289,00	500	46,54	23.270,00	400	46,54	18.616,00
A.S.S. N. 6	2.881	46,54	110.811,74	2.501	46,54	116.396,54	2.522	46,54	117.373,88
TOTALE	6.130	//	285.290,20	6.720	//	312.748,80	6.023	//	280.310,42

(c) dato espresso in Euro, riferito al costo orario medio, per l'anno 1999, del personale veterinario dell'A.S.S. n.2. Il dato deve pertanto ritenersi sottostimato, rispetto al periodo 2000 - 2002, di circa il 20/25%;

(d) dato espresso in Euro, ottenuto dal carico di lavoro x il costo orario medio.

Nel triennio 2000 – 2002, il costo del servizio ammonta complessivamente a € 878.349,42 (pari a £. 1.700.721.630).



AZIENDA SANITARIA	ANNO 2000			ANNO 2001			ANNO 2002		
	COSTO SERVIZIO	VALORE PRODUZIONE (e)	Δ ASSOLUTO (f)	COSTO DEL SERVIZIO	VALORE PRODUZIONE (e)	Δ ASSOLUTO (f)	COSTO DEL SERVIZIO	VALORE PRODUZIONE (e)	Δ ASSOLUTO (f)
A.S.S. N. 1	8.237,58	550,25	- 7.687,33	8.237,58	550,25	-7.787,33	8.237,58	604,25	-7.633,33
A.S.S. N. 2	28.622,10	3.203,37	- 25.18,73	27.924,00	3.273,92	-24.650,08	30.483,70	2.999,86	-27.483,84
A.S.S. N. 3	1.023,88	81,08	- 942,80	1.070,42	158,04	-912,38	651,56	56,31	-595,25
A.S.S. N. 4	120.305,90	16.779,00	- 103.526,90	135.850,26	17.165,97	-118.684,29	104.947,70	16.229,38	-88.718,32
A.S.S. N. 5	16.289,00	3.905,14	- 12.383,86	23.270,00	6.584,52	-16.685,48	18.616,00	3.776,45	-14.839,55
A.S.S. N. 6	110.811,74	40.371,22	- 68.346,22	116.396,54	41.326,77	-75.069,77	117.373,88	45.028,81	-72.345,07
TOTALE	285.290,20	64.890,06	- 220.400,14	312.748,80	69.059,47	-243.689,33	280.310,42	68.695,06	-211.615,35

(e) dato espresso in Euro, fornito dalle Direzioni delle UU.OO. di Sanità Animale dei Servizi Veterinari;

(f) dato espresso in Euro, ottenuto dalla differenza ( $\Delta$ ) tra costo del servizio e il valore della produzione .

Nel triennio 2000-2002, il conto economico della procedura sanitaria in argomento, calcolato dalla differenza tra il costo del servizio e il valore della produzione, evidenzia un disavanzo di esercizio di € 675.704,82 euro (pari a £ 1.308.346.970).

La valutazione di costo/efficacia evidenzia come l'onere del servizio non sia giustificato e debba pertanto essere riconvertito verso mirati interventi di sanità pubblica veterinaria a finalità preventiva, da potenziare o tuttora ancora insufficientemente praticati (le cosiddette liste di attesa di attività, come a titolo indicativo: farmacosorveglianza e sicurezza della filiera agroalimentare, benessere animale, protezione degli animali negli allevamenti e durante il trasporto, anagrafe bovina, sterilizzazione colonie feline).

### **Profilo epidemiologico**

Sotto il profilo epidemiologico si osserva che:

1-la visita dei suini da trasportare fuori comune, effettuata ai sensi dell'O.M. 27.4.1983 dal servizio veterinario delle competenti Aziende per i Servizi Sanitari ha avuto esito costantemente favorevole;

2-la regione Friuli Venezia Giulia risulta attualmente accreditata nei confronti della MVS, al pari delle seguenti regioni:

Italia settentrionale: Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto.

Italia centrale: Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana, Umbria.

Italia meridionale: Basilicata, Puglia.

Isole : Sardegna.

Dalle informazioni attualmente disponibili risulta che Campania, Calabria e Sicilia non sono tuttora accreditate.

Da anni nel territorio della regione F.V.G. risulta pari a zero la percentuale di prevalenza delle malattie infettive e diffuse della specie suina, di cui all'Allegato I dell'O.M. 6.10.1984 (comprese anche nella Lista A dell'UIE e nell'art. 1 del R.P.V) e segnatamente di afta epizootica, MVS, PSC, PSA, malattia di Teschen.

Più precisamente, i dati ufficiali dell'UIE (Handistatus II) confermano l'assenza nella regione Friuli Venezia Giulia di focolai (outbreaks) delle sopra citate malattie dal 1996 ad oggi. Inoltre il gruppo di valutazione non è a conoscenza dell'accertamento di casi di queste malattie da almeno dieci anni.

Va inoltre osservato che in Friuli Venezia Giulia, l'allevamento del suino avviene prevalentemente in aziende intensive, o comunque in strutture confinate di ricovero (ad esempio per autoconsumo). L'allevamento estensivo o allo stato brado è una prassi zootecnica molto marginale nella nostra regione. Ne consegue un basso rischio di esposizione agli agenti infettivi, trasmessi dagli animali selvatici come possibili portatori e diffusori degli agenti patogeni (ad es. cinghiali).

Almeno per le malattie dei suini inserite nella Lista A dell'UIE, e cioè per quelle maggiormente diffuse e ad alta infettività (PSC, PSA, afta epizootica e MVS) e per la Malattia di Aujeszky (lista B), la visita prima della partenza, nell'attuale contesto epidemiologico, rappresenta un momento clinico-diagnostico ex-post; da considerare quindi poco efficace ed efficiente se messo in relazione all'innovativo sistema di epidemiosorveglianza attiva, in grado di rilevare in fase precoce, mediante affidabili piani di monitoraggio sierologico, la circolazione virale su di un determinato territorio al fine di fornire le indicazioni per l'adozione delle necessarie e tempestive misure di intervento.

Inoltre, l'Ordinanza ministeriale del 1983, disponendo la visita veterinaria solo per i suini da trasportare fuori comune, patisce nella realtà territoriale, la contraddizione di imporre la visita anche per brevi distanze di trasporto tra comuni confinanti e, per converso, di non prevederla per spostamenti su lunghe distanze all'interno dello stesso comune; osservando al riguardo che il controllo della diffusione delle malattie infettive e diffuse non può certamente fondarsi sui confini amministrativi dei comuni.

Va osservato che la visita veterinaria viene effettuata sul gruppo degli animali da trasportare e non sul singolo capo e si palesa, comunque, poco efficace al fine di diagnosticare casi di malattia subclinica o asintomatica, non infrequenti nelle patologie sopra indicate.

In particolare, dalla letteratura scientifica in materia, si ricava che:

1-la PSC può colpire soggetti di ogni razza o età, con infezioni paucisintomatiche o inapparenti più probabili negli adulti. Il riscontro di focolai di malattia in forma acuta è indicativo della presenza nel territorio di infezioni clinicamente inapparenti, ma di grande significato ai fini della conservazione e circolazione del virus;

2-la malattia di Aujeszky è spesso caratterizzata da infezioni subcliniche o asintomatiche ed affatto patognomoniche;

3-l'afte epizootica comporta decorso, manifestazioni cliniche e lesioni indistinguibili da quelle delle altre malattie vescicolari dei suini (in primis da enterovirus). La zoppicatura spesso costituisce il primo e più evidente sintomo, che però non è sempre facile da osservare per l'alta concentrazione di animali negli allevamenti e per il decubito frequente dei soggetti colpiti. Decubito che è riferibile, tra l'altro, ad una molteplicità di situazioni e di patologie differenti e pertanto non facilmente attribuibile nelle condizioni operative di campo.

L'esito costantemente favorevole della visita veterinaria dei suini, nel triennio 2000-2002 evidenzia che gli accertamenti sanitari di routine sono di palese inefficacia in termini di prevenzione delle malattie animali di origine infettiva e rappresentano quindi uno spreco di risorse economiche e professionali, non giustificato in un contesto epidemiologico assolutamente favorevole, quale l'attuale.

## **Conclusioni**

L'obiettivo dell'ordinanza ministeriale 27 aprile 1983, emanata a seguito del manifestarsi sul territorio nazionale di numerosi focolai di P.S.C., malattia infettiva altamente contagiosa, era quello di controllarne la diffusione sottoponendo a visita veterinaria tutti i suini che dovevano essere trasportati fuori comune, in un contesto di rischio epidemiologico e di strategia di controllo delle malattie infettive e diffuse del bestiame completamente diverso da quello attuale, che mira all'eradicazione dell'agente eziologico dal territorio comunitario.

Dopo il 1983, come è stato sopra ricordato, sono stati realizzati piani di sorveglianza attiva e controllo nei confronti non solo della P.S.C., ma anche di altre malattie infettive, a carattere diffusivo dei suini, particolarmente rilevanti sotto il profilo sanitario, socio-economico e commerciale.

Inoltre, il rigoroso complesso delle misure di identificazione degli animali e delle aziende suinicole che li detengono, introdotto dal D.M. 18.10.1991, n. 427, e perfezionato dal D.P.R. 30.4.1996, n. 317, ha permesso di realizzare un efficace ed efficiente sistema di anagrafe per la rintracciabilità degli animali nelle loro movimentazioni.

A fronte di queste innovative misure di biosicurezza, la mera visita veterinaria dei suini prima del carico risulta del tutto superata e poco efficace ed efficiente per prevenire le sopra citate malattie a carattere infettivo e diffusivo, segnatamente di quelle della Lista A dell'U.I.E.

Non può essere dimenticato come, nell'eventualità di insorgenza di malattie a carattere epizootico, trovi comunque applicazione il disposto dell'art. 32 del R.P.V., in base al quale la competente Autorità sanitaria può disporre che la dichiarazione di provenienza degli animali - modello 4 sia integrata da un'attestazione sanitaria relativa alla visita favorevole degli animali prima del carico a prescindere in questa circostanza dal comune di destinazione.

In questo modo, come è già operante per le malattie infettive delle altre specie animali, la visita veterinaria viene resa obbligatoria solo in caso di effettiva e comprovata necessità.

L'erogazione della prestazione in argomento rappresenta un sempre più gravoso adempimento, in termini di risorse professionali ed economiche, che va a scapito delle altre attività mirate su efficaci progetti di intervento di sanità pubblica veterinaria a finalità preventiva, da potenziare o tuttora insufficientemente praticate, comportando una sorta di "lista d'attesa" di attività, nonostante i documenti a valenza programmatica ne indichino la necessaria adozione.

Sotto il profilo economico, la visita veterinaria dei suini prima del carico comporta una rilevante differenza tra costo del servizio e valore della produzione, con un disavanzo di esercizio ( $\Delta$ ) valutato, per il triennio 2000-2002, in € 675.704,82 euro (pari a £ 1.308.346.970).

Le suddette osservazioni sono da correlare all'art. 1 del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 il quale dispone l'esclusione dai livelli essenziali di assistenza (L.E.A.), erogati dal S.S.N., delle prestazioni che:

1-non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del servizio sanitario nazionale;

2-non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili;

3-in presenza di altre forme di assistenza, volte a soddisfare le medesime esigenze, che non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza.

Il D.P.C.M. 29 novembre 2001 ha individuato i L.E.A. e la Delibera di Giunta Regionale 29 luglio 2002, n. 2747 ne ha recepito i contenuti.

Nella regione Friuli Venezia Giulia è inoltre pienamente operativo un sistema di epidemiosorveglianza attiva in grado di rilevare la prevalenza sul territorio delle malattie infettive della lista A dell'U.I.E., maggiormente contagiose e diffuse, e delle principali malattie della Lista B. Nei confronti sia delle prime che delle seconde, e comunque di quelle elencate all'art. 1 del R.P.V. - oggetto di denuncia obbligatoria - il profilo epidemiologico sul territorio regionale è assolutamente favorevole .

Pertanto la sospensione, a titolo temporaneo e sperimentale, della visita veterinaria per i suini da trasportare fuori comune nell'ambito della Regione F.V.G. e verso altre Regioni del territorio nazionale, che abbiano adottato analogo provvedimento, appare come espressione di efficace ed efficiente amministrazione.

Si ritiene opportuno che la sospensione della visita dei suini prima del carico debba essere oggetto di confronto preventivo con le associazioni e le organizzazioni di categoria presenti sul territorio, identificati come "stakeholders" nonché con gli organi della pubblica amministrazione deputati alla vigilanza, in particolare con il Comando dei carabinieri per la sanità - N.A.S - di Udine.

Si sottolinea inoltre come, al fine di salvaguardare la rintracciabilità delle movimentazioni, la copia della dichiarazione di provenienza degli animali - modello 4, prevista dall'art. 31 del R.P.V., debba essere consegnata al Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria, competente sull'allevamento suinicolo di destinazione, secondo la procedura stabilita dall'art. 16, comma 6, del D.M. 18.10.1991, n. 427, per effetto del quale deve ritenersi disapplicato l'art. 3 dell'Ordinanza ministeriale 27.4.1983.

Contemporaneamente alla sospensione, ancorché a titolo temporaneo e sperimentale, della suddetta procedura sanitaria si propone che i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie pongano in atto, nell'ambito dell'attività permanente di epidemiosorveglianza negli allevamenti suinicoli, le seguenti azioni:

1-proseguimento del monitoraggio sierologico, secondo i piani previsti dalla vigente normativa nazionale e/o regionale;

2-attuazione di specifici interventi di prevenzione e controllo per:

3-la corretta valutazione dei rischi infettivi e l'appropriata gestione degli stessi;

4-la registrazione delle aziende, l'identificazione degli animali nonché le registrazioni di carico e scarico ai fini della tracciabilità delle loro movimentazioni;

5-la farmacovigilanza relativamente all'acquisto, alla detenzione e alla somministrazione di medicinali veterinari e mangimi medicati;

6-un percorso educativo-formativo di tutti gli addetti sulle misure relative alle buone pratiche di igiene zootecnica e di protezione degli animali negli allevamenti e durante il trasporto.

Ai sensi del citato art. 32 del R.P.V., è fatta salva la possibilità di disporre l'obbligo della visita veterinaria degli animali prima della partenza qualora si verificano sul territorio regionale malattie infettive a carattere epizootico.

Da ultimo, l'adempimento previsto dall'art. 16, comma 1, dell'O.M. 26 luglio 2001, relativo alla dicitura "suini provenienti da allevamento accreditato per M.V.S.", da riportare sulla dichiarazione di provenienza degli animali - modello 4 che accompagna le partite di suini provenienti dalle regioni accreditate, può essere assolto con una delle seguenti procedure semplificate:

1-un attestato di "allevamento accreditato per M.V.S.", valevole fino al perdurare delle condizioni sanitarie che ne hanno consentito il rilascio, viene consegnato d'ufficio dal Servizio Veterinario delle competenti Aziende Sanitarie a ciascun allevamento riconosciuto, in modo che lo speditore lo possa allegare in fotocopia alla dichiarazione di provenienza degli animali - modello 4 prima del trasporto;

2-nel sito web dei servizi veterinari delle Aziende Sanitarie della Regione viene inserito e mantenuto aggiornato, per le finalità di controllo, un registro con i dati anagrafici delle aziende suinicole accreditate.

.....

#### **COMMENTO A CURA DI:**

**Paolo D'Argenio, Servizio di Epidemiologia e Prevenzione, Asl Benevento 1**

Paolo Demarin, Veterinario ufficiale A.S.S. n. 2 "Isontina", Francesco Lovaria, Direttore Area di Sanità Pubblica Veterinaria A.S.S. n. 2 "Isontina" e Marco Tomba, Responsabile del Distretto Veterinario "Isontino" sono i membri del Gruppo di Valutazione di una pratica di sanità pubblica veterinaria obbligatoria: la visita veterinaria e relativa attestazione sanitaria per i suini che devono essere trasportati fuori comune.

Infatti, per qualsiasi spostamento di suini fuori comune, prima del trasporto, è obbligatoria la visita veterinaria con attestazione sanitaria.

Invece per le altre specie animali, la visita e l'attestazione sono necessarie solo quando si verificano malattie infettive a carattere epizootico nel territorio.

La valutazione evidenzia, fin dall'analisi della legislazione in materia, che la norma ben presto è diventata autonoma rispetto alla realtà ed alle esigenze, che pure l'avevano generata. Questo cambiamento si realizza quando dal Regolamento di Polizia Veterinaria, che lega la procedura al verificarsi di specifiche situazioni epizootologiche, si passa all'Ordinanza Ministeriale che, invece, rende la procedura obbligatoria sempre. Sembra, come in altri casi, che prevalga una pressante esigenza di precauzione e cautela e l'opzionale diventa la regola.

Ma poi la norma e la procedura sono, con tutta evidenza, superate da nuove e più razionali pratiche di sanità pubblica (nel caso la sorveglianza attiva), eppure resiste a se stessa perché è obbligatoria.

Una parte molto interessante della valutazione è quella dei dati empirici: circa 12000 interventi all'anno, pari al lavoro di 3 veterinari a tempo pieno, pari a poco meno di 300.000 Euro all'anno in una Regione come il Friuli. Quanti i casi di malattia individuati? Quanti i contagi evitati? Zero: un rapporto costo-efficacia infinito. Alcune sagge proposte chiudono il lavoro.